



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NEXTGENERATIONITALIA



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Regionale A1600A - Ambiente, Energia e Territorio

Settore XST032 PNNR 1000 Esperti - Attuazione del Piano Territoriale
per il supporto alla Regione e agli Enti Locali nella gestione di procedure complesse

Raccolta procedure complesse

1.5 Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)

(versione 0.8)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



VERIFICHE E APPROVAZIONI

VERS	REDAZIONE		CONTROLLO APPROVAZIONE		AUTORIZZAZIONE EMISSIONE	
	NOME	DATA	NOME	DATA	NOME	DATA
V0.1	DANIELE LOGOZZO	26/01/22				
V0.2	FRANCESCO IANNELLI, DANIELE LOGOZZO, SARA ASUNIS	14/03/22				
V0.3			LIVIO MANDRILE	15/03/22		
V0.4	FRANCESCO IANNELLI, LUCA MARCHESELLI	11/04/2022				
V0.5	FRANCESCO IANNELLI, LUCA MARCHESELLI	27/04/2022				
V0.6	FRANCESCO IANNELLI, LUCA MARCHESELLI	28/04/2022				
V0.7	FRANCESCO IANNELLI, LUCA MARCHESELLI	29/04/2022				
V0.8	FRANCESCO IANNELLI, LUCA MARCHESELLI	30/04/2022				

STATO DELLE VARIAZIONI

VERS	PARAGRAFO O PAGINA	DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE
V0.2		
V0.3	Tutto il documento	(solo editing)
V0.4	Tutto il documento	Aggiornato sommario in base a tutte le modifiche, modifica collegamenti ipertestuali non funzionanti su normative e inserimento quadro accessorio direttive europee, aggiunta parte su preavalutazione e integrata parte introduttiva e parte descrittiva dei 4 livelli, aggiunto link archivio progetti sistemapiemonte,aggiunta sezionerelazioni con altri procedimenti valutativi degli impatti ambientali,aggiornati link non collegati degli Enti di Gestione della CM e le tabelle con dati e link Province, aggiornato BPMN(I parte)converifica di corrispondenza) e corretti refusi su Gantt e BPMN
V0.5	Tutto il documento	Documento modificato sulla base delle indicazioni ricevute a seguito della riunione con il team dell'Ing. Scifo e dell'Arch. Chiara
V0.6	Tutto il documento	Documento modificato relativamente alla successione delle fasi, e, nello specifico, con accorpamento della fase II e della fase III in un unico passaggio del procedimento. In questo modo le sezioni procedurali si riducono, globalmente, a tre, rispetto alle quattro originarie
V0.7	Tutto il documento	Documento modificato relativamente alla citazione dell'art. 45, della L.R. n. 19 del 28 giugno 2009, riportante le indicazioni da adottarsi in caso di VinCA negativa e/o anche in presenza di specie prioritarie.
V0.8	Tutto il documento	Documento modificato con aggiornamenti relativi alla struttura del GANTT, versione definitiva e BPMS, versione definitiva.

File: P1.5 Valutazione di Incidenza Ambientale_DEF_20220430.docx

SOMMARIO

Procedimento:	4
Normativa:	4
Europea	4
Nazionale:	4
Regionale:	5
Linee - guida	5
Modulistica:	5
Portale / pagina web / applicazione dedicata	5
Descrizione del procedimento - testuale	6
Relazioni con altri procedimenti valutativi degli impatti ambientali	11
Tempi del procedimento - Gantt	12
Enti interessati - attori del procedimento	13
Articolazione organizzativa territoriale del procedimento	13
REGIONE PIEMONTE	13
Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano	13
Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali	13
Ente di gestione delle aree protette del Monviso	14
Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese	14
Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore	14
Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia	14
Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese	14
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie	155
Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime	155
Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola	155
Ente Parco Nazionale della Val Grande	16
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso	166
Città Metropolitana di Torino	166
Provincia di Alessandria	166
Provincia del Verbano Cusio Ossola	16
INDICE DELLE FIGURE	
Figura 1. BPMN VinCA – Livello I Screening	17
Figura 2. BPMN VinCA – Livello II Valutazione appropriata	18
Figura 3. BPMN VinCA – Livello III Valutazione delle soluzioni alternative	19
Figura 4. BPMN VinCA – Livello IV Valutazione delle Misure di Compensazione	20

Procedimento:

VinCA La valutazione d'incidenza è il procedimento amministrativo, di carattere preventivo, al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. La Valutazione di Incidenza rappresenta, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del Sito, lo strumento Individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.

Per quanto riguarda l'ambito geografico, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 non si limitano ai piani e ai progetti che si verificano esclusivamente all'interno di un sito Natura 2000; essi hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione

Normativa:

Europea:

[Direttiva 92/43/CEE "Habitat"](#)

[Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"](#)

Quadro accessorio

[Water Framework Directive 2000/60/CE](#)

[Floods Directive 2007/60/CE](#)

[Natura 2000 Barometer](#)

[Ramsar Convention](#)

Nazionale:

[Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche](#)

[Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche](#)

Quadro accessorio

[Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza \(VinCA\) Gazzetta ufficiale n. 303 del 28/12/2019 – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" – Art.6, paragrafi 3 e 4](#)

Regionale:

[Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 Titolo III e allegati B, C e D](#)

Linee guida regionali

Misure di conservazione - Testo coordinato 2020

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-09/misure_testo_coordinato_mod2020_con_allegati.pdf

Linee - guida

Linee guida comunitarie

[La gestione dei siti della rete Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 Dir. "Habitat"](#)

[Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 \(3\) and \(4\) of the Habitats Directive- Com. Eur. 11/01](#)

[Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" 01/07](#)

[Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat"](#)

Traduzione non ufficiale a cura dell'Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell'ambiente Servizio VIA - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, anno 2002.

Modulistica:

[Regione Piemonte - Scheda guida di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza ex art.43 l.r. 19/2009](#)

Portale / pagina web / applicazione dedicata

link al sito di interesse: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/valutazione-incidenza>

Rete natura 2000

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>

Ricerca avanzata in archivio progetti

[Consente di ricercare, mediante criteri diversi, le schede di dettaglio dei progetti sottoposti a procedure di VINCA di competenza del soggetto gestore](#)

Descrizione del procedimento - testuale

La VinCA è prevista dall'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, direttiva comunitaria che è stata recepita dall'Italia con il DPR 357/97 e s.m.e i. I riferimenti normativi in Italia per la Vinca sono quindi l'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.e i. e le relative normative a livello regionale.

La Regione Piemonte ha disciplinato la procedura con gli artt.43-46 della Legge Regionale 29 giugno 2009, n.19 articolandola in 4 livelli.

La valutazione di incidenza è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stessi. (per VIA e VAS cfr. art.10 co.3 D. Lgs 152/06)

Per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000.

Se la gestione delle aree della rete Natura 2000 non è stata ancora affidata o nel caso di progetti o interventi di iniziativa del soggetto gestore, la procedura di valutazione di incidenza è svolta dalla Regione.

L'autorità competente all'espressione del giudizio di incidenza si avvale dell'ARPA che ha il ruolo fondamentale di mettere a disposizione il supporto tecnico-scientifico e il monitoraggio delle condizioni ambientali complessive occorrenti per la valutazione ai sensi dell'Art. 46 della L.R. n. 19 del 28 giugno 2009.

Il supporto tecnico - scientifico di Arpa consiste nell'esame dello studio eseguito dal proponente al fine di valutare le interferenze prodotte dalla realizzazione del piano/progetto sulle componenti ecosistemiche per fornire all'autorità competente tutti gli elementi necessari alla valutazione nel corso dell'istruttoria.

Il supporto si sviluppa nelle seguenti attività:

- la verifica delle condizioni naturalistiche più attendibili e di eventuali carenze analitiche e incongruenze dello studio del proponente, sia attraverso sopralluoghi in campo che attraverso l'uso delle informazioni ambientali disponibili;
- l'analisi dell'incidenza su habitat e specie d'interesse comunitario basata sul mantenimento di soddisfacente stato di conservazione (stato favorevole a lungo termine);
- l'analisi di soluzioni alternative e la definizione di misure di mitigazione e compensazione;
- la definizione di eventuale piano di monitoraggio.

In caso di grave e persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale invita i soggetti gestori a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione dei soggetti gestori.

L'articolo 45 disciplina i casi di esigenze di rilevante interesse pubblico con valutazione d'incidenza negativa anche nei siti in cui sono presenti habitat naturali e specie prioritarie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE.

Nel caso di progetti di opere e di interventi sottoposti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA di competenza statale o regionale o provinciale la valutazione di incidenza è compresa nell'ambito dei relativi procedimenti di VIA nel corso dei quali sono considerati anche gli effetti diretti ed indiretti degli interventi e dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono stati individuati.

L'autorità competente alla procedura di valutazione di incidenza relativa ad interventi e progetti sottoposti alle fasi di verifica o di valutazione della procedura di VIA è quella individuata sulla base delle disposizioni della l.r. 40/1998.

L'autorità competente allo svolgimento delle procedure di verifica o di valutazione della procedura di VIA degli interventi e dei progetti che riguardano le aree della rete Natura 2000 acquisisce il parere del soggetto gestore. In caso di mancato affidamento della gestione dell'area la struttura

regionale competente per la gestione della L.R.19/09 resta onerata del rilascio del parere all'autorità competente.

L'istituto del silenzio-assenso non si applica in alcuna delle fasi previste per la Valutazione di Incidenza, per cui l'autorità competente è sempre tenuta a comunicare formalmente l'esito dell'istanza al soggetto proponente, esplicitando le motivazioni che hanno determinato la decisione finale.

È necessario, con l'avvio del procedimento, consentire la partecipazione degli stakeholder anche con la presentazione di osservazioni entro 30 gg a partire dalla data di presentazione e divulgazione del progetto sui siti istituzionali. Questi gg si sovrappongono ai tempi del procedimento.

Di seguito la descrizione dei tre livelli procedurali:

Livello I - Screening di incidenza

Si tratta del processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e della determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. In questa fase occorre determinare in primo luogo se il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti (DPR 120/03 art. 6)e, in secondo luogo, se è probabile che dagli stessi derivi un effetto significativo sul sito/ siti. È utile, in questa fase, dotarsi di indicatori chiave esplicativi della significatività di incidenza. Prima della fase propria di screening, è possibile richiedere comunque una verifica preventiva di assoggettabilità, tramite una relazione contenente le indicazioni idonee a comprendere la natura delle interazioni fra i parametri del piano/progetto e le caratteristiche del sito e che attesti la non significatività dell'incidenza sugli obiettivi di conservazione del sito.

Principi chiave:

- Lo screening non prevede uno studio di incidenza;
- La nozione di ciò che è un effetto “significativo” non può essere trattata in modo arbitrario, ma in un contesto “oggettivo”, strettamente correlato agli obiettivi di conservazione dei siti e alle informazioni scientifiche esistenti;
- Lo screening deve raggiungere una conclusione positiva o negativa riguardo alla significatività o meno della proposta esaminata, quindi certezza nel parere;
- Se le conclusioni sono negative o sussiste la sola probabilità di effetti significativi, si deve procedere con gli approfondimenti previsti dal Livello II di Valutazione di Incidenza Appropriata in poi, e quindi con la stesura di uno Studio di Incidenza;
- Lo screening non può prevedere misure di mitigazione che, in questa fase di preesame, comprometterebbero gli elementi della VinCA appropriata (livello II) che non deve comportare lacune, ma avere rilievi e conclusioni completi, decisi e definitivi.

Gli interventi soggetti a screening non sempre sono oggetto di pubblicazione, qualora l'Autorità competente ritenga che non esistano i presupposti può evitarla.

Livello II - Valutazione Appropriata

Consiste nell'individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.

Ogni misura di mitigazione dovrà essere, eventualmente, documentata e descritta in una relazione che illustri:

- come essa possa ridurre/eliminare gli effetti negativi e quali siano le probabilità di successo;
- le modalità di realizzazione;
- la tempistica in relazione alle fasi del piano o del progetto.

Qualora permangano gli effetti negativi sull'integrità del sito, anche nonostante l'apporto di eventuali misure di mitigazione, occorre stabilire se vi siano soluzioni alternative attuabili o sia vantaggioso procedere con l'opzione zero (non realizzazione dell'intervento).

Per procedere è fondamentale avere ben chiari tutti gli obiettivi che s'intendono raggiungere con la realizzazione del piano/progetto.

Il proponente, di concerto con l'Autorità competente, presenta eventuali soluzioni alternative provvedendo a descriverle e motivarle (compresa l'opzione zero).

Ciascuna delle possibili soluzioni alternative individuate viene sottoposta alla procedura di valutazione dell'incidenza sull'integrità del sito.

Completata questa analisi è possibile stabilire con ragionevole certezza se tali soluzioni riescono ad annullare tutti gli effetti con incidenza negativa sugli obiettivi di conservazione del sito.

In caso di esistenza di soluzioni alternative sarà necessario riformulare il progetto.

Livello III– Valutazione e iter in caso di assenza di soluzioni alternative

È opportuno evidenziare che l'analisi delle Soluzioni Alternative deve essere considerata come pre-requisito, e quindi propedeutica alle valutazioni successive, che potranno condurre, dopo aver esaminato e valutato tutte le possibili soluzioni alternative del P/P/P/I/A, compresa l'opzione "zero" e qualora si sia in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI - Imperative Reasons of Overriding Public Interest) opportunamente motivati e documentati, al Livello III della Valutazione di Incidenza, corrispondente all'individuazione delle Misure di Compensazione.

Pertanto, in tale fase, si valutano i motivi per i quali l'opera dovrà essere necessariamente realizzata (socioeconomici, di salute o sicurezza pubblica ecc.) e si procederà all'individuazione di possibili o obbligatorie misure compensative.

Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva HABITAT, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative in ragione dell'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per la realizzazione del progetto.

I cosiddetti IROPI vanno determinati in base alle considerazioni seguenti:

a) l'interesse pubblico deve essere rilevante:

non tutti i tipi di interesse pubblico, di natura sociale o economica, sono sufficienti, in particolare se contrapposti al peso particolare degli interessi tutelati dalla direttiva

b) l'interesse deve proiettarsi a lungo termine:

è ragionevole assumere, in questo contesto, che l'interesse pubblico possa essere rilevante se si tratta di un interesse a lungo termine; gli interessi economici a breve termine o altri interessi che apporterebbero soltanto benefici a breve termine per la società, a norma di legge non sembrano sufficienti per superare in importanza gli interessi di conservazione a lungo termine tutelati dalla direttiva.

c) l'interesse deve riferirsi a condizioni di necessità:

è ragionevole considerare che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica, si riferiscono a situazioni dove i piani o progetti previsti risultano essere indispensabili:

- nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare i valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
- nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
- nel quadro della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico.

I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere documentati e motivati dalle Amministrazioni sovraordinate deputate alla sicurezza pubblica e alla salute dell'uomo, nonché dalle

Istituzioni che coordinano politiche economiche e strategiche dello Stato membro.

A livello regionale, la valutazione della consistenza e dell'importanza strategica dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico rispetto al verificarsi di un impatto significativo sul sito Natura 2000 è effettuata dalle Giunte regionali o dalle Provincie Autonome, sulla base della documentazione e delle

attestazioni fornite dal proponente e delle valutazioni dell'Autorità competente per la VINCA.

Di seguito si riportano i tre scenari possibili:

1) art. 6, par. 4.1: non sono coinvolti habitat e specie prioritari

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza non coinvolge habitat e specie prioritarie e al P/P/P/I/A è riconosciuta una motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione.

L'autorità competente verifica, e se del caso, adotta tali misure, compila e trasmette lo specifico Format al MITE che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente inoltra alla Commissione Europea per sola informazione;

2) art. 6 par. 4.2 parte 1: sono coinvolti habitat e specie prioritari

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e la realizzazione del P/P/P/I/A comporta esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, opportunamente dimostrate e ufficializzate, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione.

L'autorità competente verifica, e se del caso, adotta tali misure, compila e trasmette il Format al MITE che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione;

3) art. 6 par. 4.2 parte 2: sono coinvolti habitat e specie prioritari ma si è in assenza delle precedenti motivazioni

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e sussistono altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico diversi da esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, supportati da dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate, l'autorità competente può avviare l'iter di adozione delle Misure di Compensazione, compilare il Format e inviarlo al MITE per la verifica e il successivo inoltrare richiesta di parere alla CE.

La Commissione Europea non esprime pareri sull'adozione di Misure di Compensazione prima che sia stata conclusa da parte dello Stato Membro la valutazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ed adottato il relativo provvedimento ufficiale.

Se le condizioni illustrate nei punti 1, 2 non sono verificate o in caso di parere negativo della Commissione Europea nello scenario 3, non è possibile accettare le Misure di Compensazione, né autorizzare il P/P/P/I/A.

Le Misure di Compensazione previste dalla direttiva Habitat devono mirare a garantire il mantenimento del contributo di un sito alla conservazione in uno stato soddisfacente di uno o più habitat naturali, habitat di specie e/o popolazioni di specie di interesse comunitario nell'ambito della Regione Biogeografica e/o rotta di migrazione per cui il sito è stato individuato. Tali misure vanno valutate principalmente alla luce dei criteri di mantenimento e di accrescimento della coerenza globale della rete Natura 2000.

Lo studio di incidenza concluso con esito negativo, e nel quale siano state già esaminate le soluzioni alternative idonee e gli IROPI, può contenere al suo interno la proposta di Misure di Compensazione, atte a compensare l'incidenza significativa su habitat e specie di interesse comunitario e habitat di specie.

Qualora nello Studio di Incidenza non siano state già individuate dette Misure, spetta all'Autorità competente richiedere al proponente l'elaborazione della proposta, eventualmente fornendo le indicazioni più idonee.

L'individuazione delle compensazioni è strettamente collegata ad aspetti quantitativi e qualitativi degli habitat, delle specie e degli habitat di specie interferiti.

L'entità da compensare deve essere individuata sia sulla base delle superfici di habitat di interesse comunitario e habitat di specie compromesse e/o del numero di esemplari della specie perturbata, tenendo in considerazione fattori quali la localizzazione, l'estensione degli habitat di specie e la presenza di corridoi ecologici e rotte di migrazione.

Per tali ragioni, individuata l'area funzionalmente più idonea alla realizzazione della misura, ne consegue anche l'opportunità di considerare livelli di compensazione superiori al rapporto 1:1.

A livello generale i coefficienti minimi di compensazione da garantire, possono essere basati sui seguenti

rapporti:

- rapporto 2:1 per habitat e/o specie prioritari di interesse comunitario (valido anche per habitat di specie prioritarie);
- rapporto 1.5:1 per habitat e/o specie di interesse comunitario (valido anche per habitat di specie);
- rapporto 1:1 per ulteriori habitat, specie o habitat di specie.

Le categorie di Misure di Compensazione previste dal documento "Guidance document on Article 6(4) of the Habitat Directive 92/43/EEC" sono:

1. il ripristino o il miglioramento di siti esistenti: si tratta di ripristinare l'habitat per garantire che ne venga mantenuto il valore in termini di conservazione e il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito, o di migliorare l'habitat restante in funzione della perdita causata dal piano o dal progetto ad un sito Natura 2000;
2. la ricostituzione dell'habitat: si tratta di ri-creare un habitat su un sito nuovo o ampliato, da inserire nella rete Natura 2000;
3. l'inserimento di un nuovo sito ai sensi delle direttive Habitat e/o Uccelli, unitamente alla gestione del sito.

I tempi stabiliti per l'attuazione delle Misure di Compensazione devono consentire la continuità dei processi ecologici necessari per il mantenimento delle caratteristiche strutturali e funzionali della rete Natura 2000.

Prioritariamente, la localizzazione più opportuna per individuare e attuare le Misure di Compensazione è all'interno o in prossimità del Sito o dei Siti interessati dal P/P/P/I/A. La misura di compensazione può riguardare anche l'individuazione di un nuovo sito della Rete Natura 2000. Più in generale, l'area prescelta deve rientrare nella stessa Regione Biogeografica o all'interno della stessa area di ripartizione per gli habitat e le specie della direttiva Habitat, o rotta migratoria, o zona di svernamento per l'avifauna della direttiva Uccelli.

Viste le finalità a lungo termine che caratterizzano le Misure di Compensazione, è necessario prevedere un programma di monitoraggio sull'attuazione delle stesse, sia ante che post operam, al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo prefissato al momento della loro individuazione e proposizione.

La realizzazione delle Misure di Compensazione deve essere finanziata e garantita dal proponente del

P/P/P/I/A, che si assume sia la responsabilità di attuazione delle stesse, nonché gli oneri connessi al monitoraggio della loro efficacia.

Le Misure di Compensazione presentate nello Studio devono essere valutate da parte dell'Autorità competente per la VINCA, sentito l'Ente gestore del sito Natura 2000.

Qualora il Valutatore ritenga la proposta non congrua, non sufficiente o non adeguata deve:

- procedere alla richiesta di presentazione di una nuova proposta di Misure di Compensazione evidenziando le motivazioni ostative che hanno condotto al rigetto della prima proposta;
- proporre e/o concordare con il Proponente ulteriori Misure di Compensazione se ritenute insufficienti;

- prescrivere l'inserimento di Misure di Compensazione specifiche, integrative a quelle proposte
- o, in alternativa, rigettare la proposta e concludere la procedura di Valutazione di Incidenza, specificando che, nonostante la presenza di motivi imperativi di interesse pubblico, non è possibile individuare misure di compensazione idonee a garantire la coerenza di rete Natura2000, archiviando il procedimento.

Qualora l'esito della valutazione delle Misure di Compensazione sia positivo, l'Autorità competente per la VinCA, con provvedimento espresso, provvede alla conclusione della procedura di Valutazione di Incidenza, e predispone, anche con l'ausilio del Proponente, il Formulário per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat.

Le Misure di Compensazione da attuare devono essere obbligatoriamente notificate alla Commissione

europea, per informazione o per richiesta di parere, per il tramite del Ministero dell'Ambiente, che deve acquisire la seguente documentazione:

- lo Studio di Incidenza comprensivo della valutazione delle soluzioni alternative e delle Misure di Compensazione;
- gli atti ufficiali di attestazione degli IROPI;
- il Formulário per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat opportunamente compilato;
- l'approvazione ufficiale dell'Autorità preposta alla VinCA, con annesso il parere del Valutatore.

La documentazione di cui sopra è inoltrata al Ministero dell'Ambiente da parte delle Regioni e/o dalle

Province Autonome territorialmente competenti che, in quanto esercitano una attività di coordinamento e verifica sulle attività delle Autorità da esse delegate per la VinCA, in attuazione del

D.P.R. 357/97, esprimono in tal modo il loro accordo sulle Misure di Compensazioni presentate e se ne assumono la diretta responsabilità.

Relazioni con altri procedimenti valutativi degli impatti ambientali

Nel Codice Ambiente aggiornato con il d.lgs. 104/2017, Art. 10. Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale, la VAS e la VIA comprendono le procedure di Valutazione d'Incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n 357 del 1997 e a tal fine, il Rapporto Ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo Studio di Impatto Ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della Valutazione d'Incidenza, oppure dovrà dare atto degli esiti della Valutazione di Incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. In caso di procedure integrate VIA-VinCA, VAS-VinCA, l'esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell'espressione dei pareri motivati di VAS o del provvedimento di VIA che potranno essere favorevoli solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.

In caso di VIA associata a VinCA, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del Testo Unico Ambiente di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, deve indicare l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'art. 10 comma 3.

Tempi del procedimento –Gantt

In analogia a quanto dettagliato nella sezione precedente si riportano di seguito i Gantt per ciascun livello. Si consideri che il procedimento di VinCA dura 60 gg, salvo unica richiesta di integrazioni, da cui riparte la tempistica di valutazione del progetto di 60 gg fino alla fine del procedimento.

Figura 5. GanttVinCA

LIVELLO	Attività		Tempi parziali	Sospensioni	Tempi cumulati			
					30	60	90	120
I	t0	Presentazione istanza di screening						
		Istruttoria	60 gg		60			
	t1	Eventuali integrazioni (evento non ripetibile) Interruzione dei termini con riavvio alla consegna	x gg	x				
		Rilascio provvedimento	60 gg				60	
	TF1	Tempo massimo per screening 120 gg + x gg				120 gg		
II	t2	Presentazione istanza di valutazione appropriata						
		Istruttoria	60 gg		60			
	t3	Eventuali integrazioni (evento non ripetibile) Interruzione dei termini con riavvio alla consegna	x gg	x				
		Rilascio provvedimento o richiesta di presentazione analisi di soluzioni alternativa	60 gg				60	
	t4	Presentazione istanza analisi di soluzioni alternativa	x gg	x				
		Istruttoria	60 gg				60	
		Eventuali integrazioni (evento non ripetibile) Interruzione dei termini con riavvio alla consegna	x gg	x				
	t5	Rilascio provvedimento	60 gg				60	
	TF2	Tempo massimo per val. appropriata 120 gg + x gg				120 gg		
III	t6	Presentazione istanza definizione Misure di Compensazione						
		istruttoria	60 gg		60			
	t7	Eventuali integrazioni (solo una volta) - Interruzione dei termini	x gg	x				
		Rilascio provvedimento	60 gg				60	
		Parere MITE	x gg	x				
		Eventuale parere CE	x gg	x				
	TF3	Tempo massimo per mis. Compens. 120 gg + x gg				120 gg		

	Attività in capo a Amm. Competente
	Attività in capo al Proponente
	Attività in capo al MITE
	Attività in capo alla CE

Enti interessati - attori del procedimento

Gestori dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000

Arpa Piemonte

Autorità competenti VIA e VAS (L.R. 40/1998) in concomitanza di procedura ambientale Regione Piemonte

Ministero della Transizione Ecologica - Direzione generale patrimonio naturalistico e mare

Articolazione organizzativa territoriale del procedimento

- Provincia Alessandria [Siti della provincia di Alessandria | Regione Piemonte](#)
- Città Metropolitana Torino [Siti della provincia di Torino | Regione Piemonte](#)
- Provincia Verbano - Cusio - Ossola [Siti della provincia di Verbania | Regione Piemonte](#)

Si precisa che nell'elenco sono incluse esclusivamente gli Enti che operano come soggetti Gestori di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 o interessati nel caso in cui la VinCA sia associata ad altre procedure.

REGIONE PIEMONTE

Unità organizzativa A1601C - Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e Aree naturali	Responsabile	Telefono Telefono 011 4321387 - Fax 011 4324759	@mail biodiversita@regione.piemonte.it
sito web https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/direzioni-settori-regionali/a1600a-ambiente-energia-territorio/a1601b-biodiversita-aree-naturali	indirizzo Via Principe Amedeo 17 - Torino	@PEC territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it	(funzionari, istruttori)

Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano

Unità organizzativa 0	Responsabile	Telefono Tel.: +39.0141.592091	@mail info@astipaleontologico.it
sito web	indirizzo	@PEC	(funzionari, istruttori)

https://www.astipaleontologi.co.it/	Corso Vittorio Alfieri 381 - 14100 Asti (AT)	parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it	
---	---	--	--

Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali

Unità organizzativa Uffici Area Ambiente	Responsabile Dott. Claudio Masciavè	Telefono 011/4993356 - 011/4993320	@mail protocollo@parchireali.to.it
sito web http://www.parchireali.it/	indirizzo Via Carlo Emanuele II, 256 - 10078 Venaria Reale (TO)	@PEC parchireali@legalmail.it	(funzionari, istruttori)

Ente di gestione delle aree protette del Monviso

Unità organizzativa Servizio Tecnico	Responsabile Maurilio Paseri	Telefono Tel. 011 4321008	@mail segreteria@parcomonviso.eu
sito web https://www.parcomonviso.eu/ente	indirizzo Sede: via Griselda, 8 12037 Saluzzo (CN)	@PEC protocollo@pec.parcomonviso.eu	(funzionari, istruttori)

Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese

Unità organizzativa	Responsabile	Telefono 0114321011	@mail parcopopiemontese@pec.it
sito web http://www.parcopopiemontese.it/	indirizzo piazza Giovanni XXIII, 6 -15048 Valenza (AL)	@PEC parcopopiemontese@pec.it	(funzionari, istruttori)

Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

Unità organizzativa Settore Tecnico	Responsabile Carlo Bider	Telefono Telefono: (+39) 011.4320011	@mail promozione@parcoticinolagomaggiore.it
sito web https://www.parcoticinolagomaggiore.com/it-it/home	indirizzo località Villa Picchetta 28062 Cameri (NO) - Italy	@PEC parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it	(funzionari, istruttori)

Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia

Unità organizzativa	Responsabile	Telefono Telefono: (+39) 0163.54680 Fax: (+39) 0163.54680	@mail info@areeprotettevallesesia.it
---------------------	--------------	--	---

sito web https://www.areeprotettevallesesia.it/it-it/home	indirizzo C.so Roma 35 13019 Varallo (VC) - Italy	@PEC areeprotettevallesesia@pec-mail.it	(funzionari, istruttori)
---	---	--	--------------------------

Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese

Unità organizzativa Ufficio Tecnico	Responsabile F.T. Gabriele Panizza	Telefono Tel. 011 4320242/192	@mail areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
sito web https://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/	indirizzo Via Umberto I n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL)	@PEC areeprotetteappenninopiemontese@pec.it	(funzionari, istruttori)

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie

Unità organizzativa Area Tecnica, territorio e ambiente	Responsabile Ing. Bruno Aimone	Telefono Tel. 0122.854720 - Fax 0122.854421	@mail segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
sito web https://www.parchialpicozie.it/	indirizzo Via Fransuà Fontan, 1 - 10050 Salbertrand (TO)	@PEC alpicozie@cert.ruparpiemonte.it	(funzionari, istruttori)

Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime

Unità organizzativa Settore Conservazione Gestione ambientale	Responsabile Giuseppe Canavese	Telefono Tel. +39 0171 976800 Fax +39 0171 976815	@mail info@areeprotettealpimarittime.it
sito web https://www.areeprotettealpimarittime.it/	indirizzo Piazza Regina Elena 30 12010 Valdieri (CN)	@PEC apam@pec.areeprotettealpimarittime.it	(funzionari, istruttori)

Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola

Unità organizzativa	Responsabile	Telefono 0324/72572 fax 0324/72790	@mail info@areeprotetteossola.it
sito web https://www.areeprotetteossola.it/	indirizzo Villa Gentinetta, Viale Pieri 13 - 28868, Varzo (VB)	@PEC parchi.ossola@cert.ruparpiemonte.it	(funzionari, istruttori)

Ente Parco Nazionale della Val Grande

Unità organizzativa Area Tecnica	Responsabile	Telefono Tel. 0324/87540 - Fax 0324/878573	@mail info@parcovalgrande.it
sito web http://www.parcovallgrande.it/	indirizzo Villa Biraghi, Piazza Pretorio, 6 - 28805 Vogogna (VB)	@PEC parcovalgrande@legalmail.it	(funzionari, istruttori)

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

Unità organizzativa Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica	Responsabile Direzione, Bruno Bassano	Telefono 0118606211	@mail segreteria@pngp.it
sito web http://www.pngp.it/	indirizzo Via Pio VII, 9 10135 Torino	@PEC parcogranparadiso@pec.pngp.it	(funzionari, istruttori)

Città Metropolitana di Torino

Unità organizzativa Sistemi Naturali - TA3	Responsabile Bovo Gabriele	Telefono 011 861 6575	@mail 0
sito web http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/	indirizzo Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino	@PEC protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it	(funzionari, istruttori)

Provincia di Alessandria

Unità organizzativa Servizio Valorizzazione ed Educazione Ambientale	Responsabile Antonella Armando	Telefono 0131304562	@mail servizioparchi@provincia.alessandria.it
sito web http://provincia.alessandria.it	indirizzo Via Galimberti, 2/A, 15121 Alessandria	@PEC protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it	(funzionari, istruttori)

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Unità organizzativa Settore III - Assetto del territorio e tutela faunistica	Responsabile Dott. Giuseppe Testa	Telefono 0323 495011	@mail testa@provincia.verbania.it
sito web	indirizzo	@PEC	(funzionari, istruttori)

https://www.provincia.verbanocusio-ossola.it/la-provincia/uffici-e-servizi/carta-dei-servizi/settore-3-assetto-del-territorio-e-tutela-faunistica/	Via dell'industria, 25 - 28924 Verbania VB	protocollo@cert.provincia.verbania.it	
---	---	--	--

Flow chart (bpm) del procedimento (*livello generale*)

In appendice sono riportati i flow chart (bpm) per i tre livelli specifici della VinCA

Figura 1 - Livello I - Screening di incidenza

Figura 2 - Livello II - Valutazione Appropriata

Figura 3 - Livello III - Valutazione delle soluzioni alternative e IROPI

Figura 1. BPMN VinCA – Livello I – Screening d'incidenza

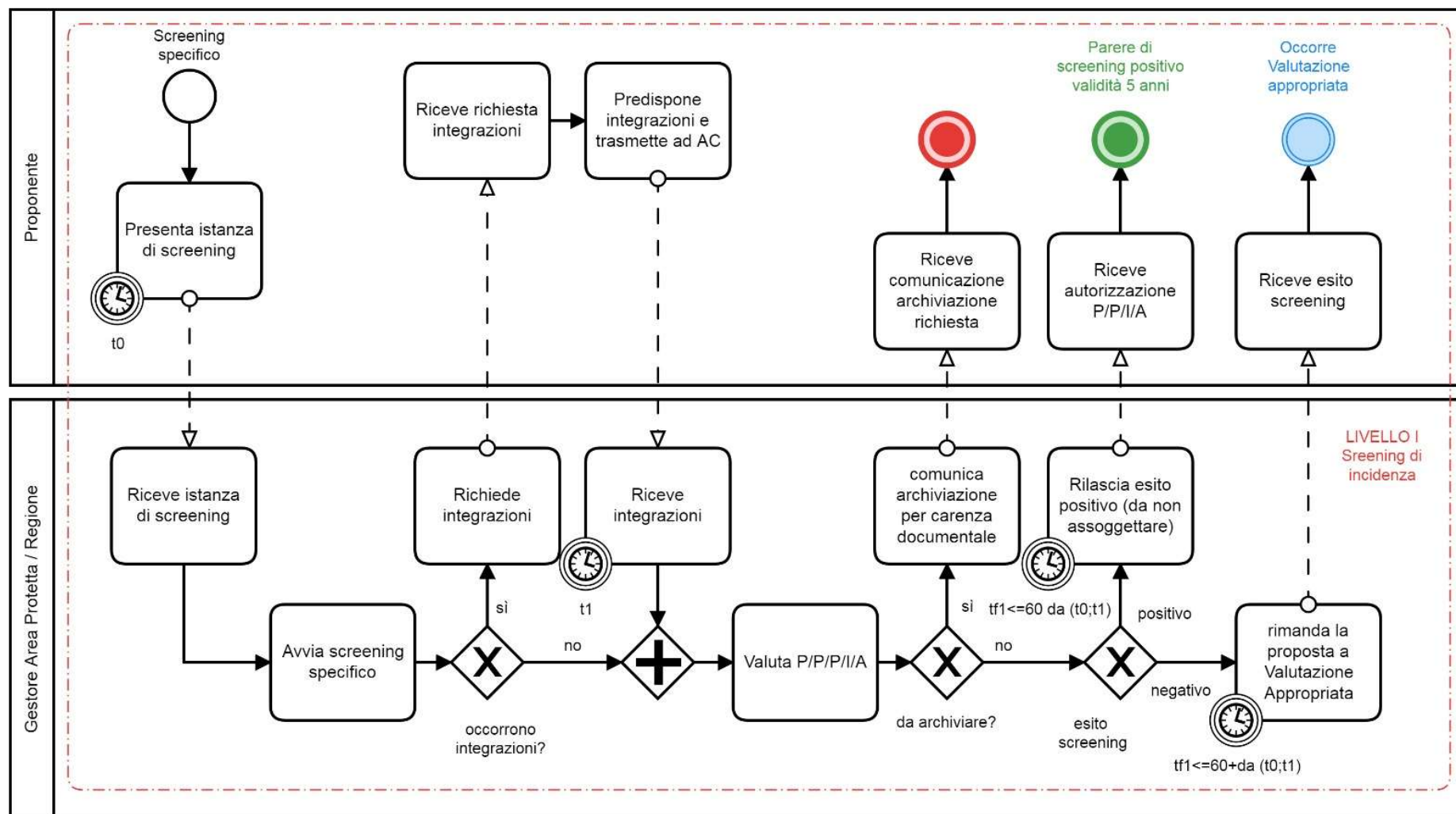


Figura 2. BPMN VinCA – Livello II Valutazione appropriata

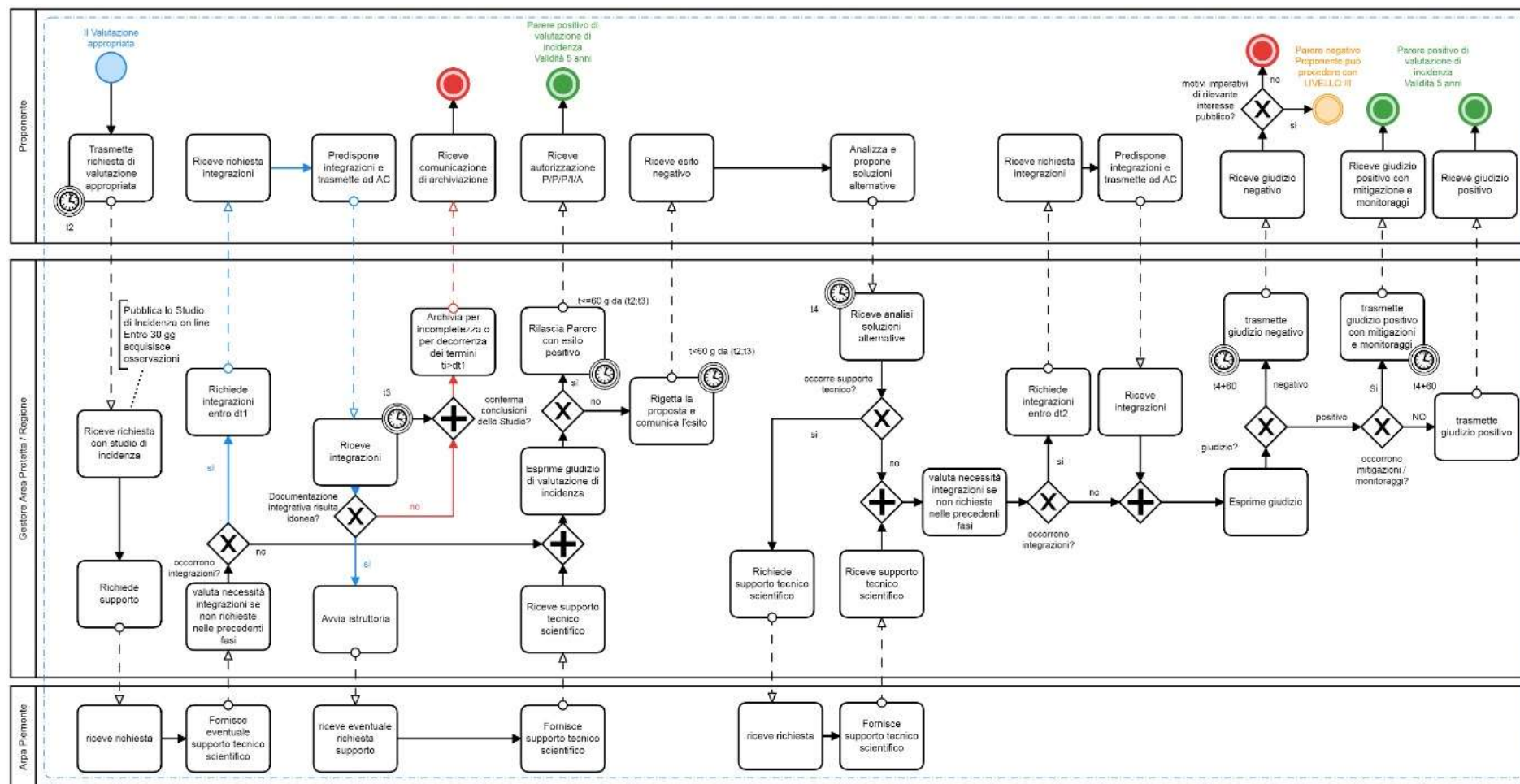


Figura 3. BPMN VinCA – Livello III Valutazione delle soluzioni alternative e IROPI

